ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
10 giugno 1998 *

Nella causa T-116/95,

Cementir — Cementerie del Tirreno SpA, società di diritto italiano, con sede in Roma, con gli avvocati Gian Michele Roberti e Antonio Tizzano, del foro di Napoli, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avvocato Alain Lorang, 51, rue Albert 1er,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Giuliano Marenco, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda diretta all'annullamento della lettera 2 marzo 1995, con cui la Commissione respinge una domanda di riduzione dell'ammenda inflitta

* Lingua processuale: l'italiano.

alla ricorrente con decisione della Commissione 30 novembre 1994, 94/815/CE, relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 85 del Trattato CE (caso IV/33.126 e 33.322 — Cemento) (GU L 343, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),

composto dalla signora P. Lindh, presidente, e dai signori R. García-Valdecasas, K. Lenaerts, J. Azizi e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti all'origine del ricorso

1 Il 30 novembre 1994 la Commissione ha emanato la decisione 94/815/CE, relativa a una procedura di applicazione dell'art. 85 del Trattato CE (caso IV/33.126 e 33.322 — Cemento) (GU L 343, pag. 1; in prosieguo: la «decisione 94/815»), con la quale ha censurato il comportamento di vari produttori europei di cemento per violazione della detta disposizione del Trattato ed ha inflitto loro ammende.

2 Nell'ambito del procedimento sfociato nell'adozione della detta decisione la Commissione aveva chiesto alla ricorrente, il 21 febbraio 1994, di comunicarle il suo fatturato relativo al cemento grigio e al clinker per il 1992 e il 1993.

3 Il 22 febbraio 1994 la ricorrente aveva inviato questi dati alla Commissione.

4 Con lettera 22 febbraio 1995, essa faceva presente alla Commissione che, in conseguenza di un errore contabile scoperto in sede di esame della decisione 94/815, i fatturati comunicati nella lettera 22 febbraio 1994 erano eccessivamente elevati poiché comprendevano anche importi corrispondenti a forniture e servizi del tutto estranei alle vendite di cemento grigio e di clinker. Essa allegava alla lettera una certificazione contabile della società Arthur Andersen, che precisava gli importi da prendere in considerazione, ossia 288 929 milioni di LIT per il 1992, invece di 329 900 milioni di LIT, e 222 161 milioni di LIT per il 1993 invece di 253 443 milioni di LIT. Pertanto essa chiedeva alla Commissione di ridurre l'importo dell'ammenda inflittale con la decisione 94/815.

5 Il 2 marzo 1995 la Commissione ha respinto tale domanda affermando in particolare quanto segue:

«Spetta alle imprese scegliere il sistema di vendita franco fabbrica o quello franco destino. Effettuata la scelta del sistema franco destino non sembra che si possa affermare che il trasporto è estraneo alla vendita di cemento. Il fatto che il costo di tale servizio sia esposto separatamente in fattura è dovuto al regime di controllo, prima, e di sorveglianza, poi, del prezzo del cemento in Italia.

Analogamente, il fatto che, per le vendite di cemento insaccato, il prezzo dei sacchi sia esposto separatamente in fattura è dovuto al regime di controllo, prima, e di sorveglianza, poi, del prezzo del cemento in Italia».

6 Il 14 marzo 1995 la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione 94/815 (causa T-87/95). Nell'ambito di tale ricorso, attualmente pendente, essa chiede al Tribunale, in particolare, di dichiarare che la Commissione ha calcolato l'importo dell'ammenda basandosi su dati di fatturato non corretti e, di conseguenza, di ridurre l'importo dell'ammenda suddetta.

7 Con lettera 13 aprile 1995, la ricorrente ha chiesto nuovamente alla Commissione di modificare la decisione 94/815 riducendo in debita misura l'importo dell'ammenda inflittale.

8 Il 25 aprile 1995 la Commissione ha confermato il contenuto della sua lettera 2 marzo 1995.

Procedimento e conclusioni delle parti

9 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 maggio 1995, la ricorrente ha proposto il ricorso in oggetto.

10 Essa chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione di rigetto contenuta nella lettera della Commissione 2 marzo 1995;

— condannare la Commissione alle spese.

11 Con atto depositato il 15 giugno 1995, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura, chiedendo che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso irricevibile;

— condannare la ricorrente alle spese.

12 Il 24 luglio 1995 la ricorrente ha presentato le sue osservazioni su tale eccezione di irricevibilità.

In diritto

13 Ai sensi dell'art. 114, n. 3, del regolamento di procedura, il procedimento su un'eccezione di irricevibilità prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale. Nel caso di specie gli elementi del fascicolo consentono di statuire senza necessità di aprire la fase orale.

Argomenti delle parti

14 La Commissione sostiene che la sua lettera del 2 marzo 1995 non è un atto impugnabile ai sensi dell'art. 173 del Trattato, perché non fa che confermare su un punto preciso la posizione adottata nella decisione 94/815. Secondo la giurisprudenza, un atto di natura puramente confermativa non creerebbe effetti giuridici autonomi in quanto i suoi effetti risultano dall'atto confermato (sentenze della Corte 15 dicembre 1988, cause riunite 166/86 e 220/86, Irish Cement/Commissione, Racc. pag. 6473, punto 16, e 25 maggio 1993, causa C-199/91, Foyer culturel du

Sart-Tilman/Commissione, Racc. pag. I-2667, punto 24). In caso contrario sarebbe sufficiente provocare una «decisione» che neghi la modifica della decisione iniziale ed impugnarla entro due mesi per rimediare alla scadenza del termine per la proposizione di un ricorso di annullamento.

15 Inoltre, i motivi dedotti dalla ricorrente nel ricorso in oggetto sarebbero già stati prospettati nell'ambito del ricorso diretto contro la decisione 94/815 (causa T-87/95), di modo che il ricorso attuale sarebbe irricevibile anche per litispendenza.

16 La ricorrente confuta i due argomenti prospettati dalla Commissione, .

17 In primo luogo, la decisione 2 marzo 1995 non avrebbe indole di atto puramente confermativo poiché conterrebbe una valutazione motivata di circostanze di fatto e di diritto nuove (sentenze della Corte 12 luglio 1973, causa 28/72, Tontodonati/Commissione, Racc. pag. 779, e 6 ottobre 1982, causa 9/81, Williams/Corte dei conti, Racc. pag. 3301; sentenza del Tribunale 3 marzo 1994, causa T-82/92, Cortes Jimenez e a./Commissione, Racc. PI, pag. II-237). Del resto, anche se la decisione 2 marzo 1995 costituisse un atto puramente confermativo, il ricorso dovrebbe essere dichiarato ricevibile. La ricorrente si richiama su questo punto alla sentenza della Corte 11 maggio 1989, cause riunite 193/87 e 194/87, Maurissen e Union syndicale/Corte dei conti (Racc. pag. 1045), secondo cui un ricorso contro una decisione di conferma sarebbe irricevibile solo se la decisione confermata è diventata definitiva nei confronti dell'interessato in quanto non impugnata in sede giurisdizionale. In caso contrario la persona interessata sarebbe legittimata ad impugnare o la decisione confermata o la decisione confermativa oppure entrambe le decisioni. Orbene, la ricorrente non solo ha impugnato tempestivamente la decisione 94/815 nell'ambito della causa T-87/95, ma avrebbe anche sollevato, nell'ambito di tale impugnativa, il problema dell'erroneità del fatturato adottato come base per il calcolo dell'ammenda.

18 In secondo luogo, non sussisterebbe litispendenza tra questa causa e la causa T-87/95 poiché l'oggetto dei due ricorsi è diverso (sentenze della Corte 19 set-

tembre 1985, cause riunite 172/83 e 226/83, Hoogovens Groep/Commissione, Racc. pag. 2831, e 22 settembre 1988, cause riunite 358/85 e 51/86, Francia/Parlamento, Racc. pag. 4821). Fintantoché non sia stato definitivamente stabilito se i motivi addotti dalla Commissione per respingere la domanda di riduzione dell'ammenda possano essere controllati dal Tribunale nell'ambito del ricorso T-87/95, il ricorso avente ad oggetto la decisione di rigetto 2 marzo 1995 non potrebbe essere dichiarato irricevibile (ordinanza del Tribunale 6 febbraio 1992, causa T-29/91, Castelletti e a./Commissione, Racc. pag. II-77).

Giudizio del Tribunale

19 Non ogni lettera di un'istituzione comunitaria inviata in risposta ad una domanda formulata dal suo destinatario costituisce decisione ai sensi dell'art. 173 del Trattato, rendendo così possibile al destinatario il rimedio del ricorso di annullamento (ordinanza della Corte 27 gennaio 1993, causa 25/92, Miethke/Parlamento, Racc. pag. I-473, punto 10). Costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso di annullamento, ai sensi dell'art. 173 del Trattato, solo i provvedimenti produttivi di effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica (v., in particolare, sentenza del Tribunale 18 dicembre 1992, cause riunite T-10/92, T-11/92, T-12/92 e T-15/92, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II-2667, punto 28). Viceversa non costituisce atto impugnabile una decisione puramente confermativa di una decisione precedente (v. sentenza della Corte 11 gennaio 1996, causa C-480/93 P, Zunis Holding e a./Commissione, Racc. pag. I-1, punto 14), di modo che è irricevibile il ricorso diretto contro siffatta decisione.

20 Nel caso di specie la lettera 2 marzo 1995, in quanto nega la riduzione dell'importo dell'ammenda fissata nella decisione 94/815, non modifica la situazione giuridica della ricorrente derivante dall'emanazione di detta decisione. Essa si limita a confermare quest'ultima su un punto preciso, ossia l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente.

21 L'argomento della ricorrente secondo cui la lettera impugnata contiene una decisione motivata adottata a seguito del riesame di un punto specifico della decisione 94/815, alla luce di circostanze di fatto e di diritto nuove, non può essere accolto. Infatti, la lettera non fa altro che chiarire i motivi che hanno giustificato un punto

preciso della decisione di cui trattasi. Inoltre la ricorrente non dimostra come e perché la sottrazione di taluni elementi dal fatturato costituisca una circostanza di fatto e di diritto nuova, laddove essa disponeva già dei vari elementi costitutivi del suo fatturato prima che venisse adottata la decisione 94/815.

22 Ne consegue che la lettera 2 marzo 1995 è una decisione puramente confermativa della decisione 94/815.

23 Per quanto riguarda l'argomento secondo cui la ricorrente sarebbe legittimata ad impugnare la decisione confermata, oppure la decisione di conferma, oppure entrambe queste decisioni, si deve rilevare che, nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Maurissen e Union syndicale/Corte dei conti, il ricorrente aveva agito contro la decisione di conferma prima della scadenza del termine di ricorso nei confronti della decisione confermata, mentre il ricorso in esame è stato proposto oltre tale termine. Occorre aggiungere che nella stessa sentenza la Corte ha ammesso che il ricorrente possa contestare la legittimità della decisione confermata e della decisione di conferma quando il termine per proporre ricorso contro la prima non sia scaduto e quando il ricorrente impugni entrambe le decisioni nell'ambito del medesimo ricorso. Orbene, nella fattispecie la decisione confermata è stata impugnata con un ricorso distinto. Pertanto la ricorrente non può avvalersi della citata sentenza Maurissen e Union syndicale/Corte dei conti per giustificare la ricevibilità del ricorso in esame.

24 Di conseguenza questo ricorso dev'essere dichiarato irricevibile.

25 Ad abundantiam, si deve osservare che nell'ambito della causa T-87/95 si procederà all'esame del motivo relativo all'errore asseritamente commesso dalla Commissione nel calcolo dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente con la decisione 94/815. Ora, nell'atto introduttivo la stessa ricorrente ha considerato (pag. 4) che in tale ipotesi «il presente ricorso diverrebbe privo di oggetto».

Sulle spese

26 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese conformemente alla domanda in tal senso della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

così statuisce:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

Lussemburgo, 10 giugno 1998

Il cancelliere — Il presidente

H. Jung — P. Lindh